

nire approvata dall'assemblea degli azionisti, che era stata in prevenzione regolarmente convocata. Ecco perchè non trova l'onorevole Castelli l'intervallo di quindici giorni tra la data della convenzione e la data dell'approvazione.

La riserva, ripeto, era nella convenzione, non nel decreto, ed il decreto fu emanato quattro giorni dopo la stipulazione della convenzione e dopo che la medesima era stata approvata dall'assemblea generale degli azionisti. E la prova formale, ampia, solenne, della seguita approvazione fu presentata al Senato del regno, e sarebbe stata anche presentata qui, ma pareva inutile, quando il Ministero, anche per mezzo mio che come relatore al Senato ho esaminato il documento, ne fa oggi, come ne fece al Senato, la più ampia ed illimitata assicurazione.

CASTELLI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella ha già parlato due volte.

CASTELLI LUIGI. Voglio soltanto dichiarare che le spiegazioni datemi dal signor ministro mi mettono in grado di poter dare il mio voto sull'articolo 1° della legge, perchè nello scorrere il resoconto del Senato non seppi trovare la relazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Tozzoli per svolgere le sue aggiunte, alle quali si sono associati i deputati Avitabile e Marolda-Petilli.

TOZZOLI. Io avea fino da ieri l'altro proposto tre emendamenti; uno all'articolo 3° così concepito:

« Ben vero il tronco Eboli-Contursi sarà compiuto e aperto all'esercizio pubblico fra un anno al più tardi dalla data della presente legge. »

Un secondo all'articolo 5°, al quale aggiungevo le parole « e del tronco Eboli-Contursi. » Ed infine un articolo addizionale espresso nei seguenti termini:

« Qualora nell'ulteriore sviluppo della rete delle ferrovie si riconoscesse la convenienza di eseguire la linea di Conza, la società delle calabro-sicule sarà in obbligo di cedere al Governo o alla società concessionaria di quella, mediante compensi, il diritto di passaggio e l'uso della stazione sul detto tronco Eboli-Contursi. »

Dopo che la Camera ha votato gli ordini del giorno Cortese e De Cesare che sono la riproduzione di ciò che io avea domandato sotto diversa forma colla precedente proposta dei miei emendamenti, io ritiro i due primi, e dirò semplicemente qualche parola intorno all'articolo addizionale.

Quando la Camera, l'anno scorso, nella discussione della legge pel riordinamento delle ferrovie, sotto l'influenza d'una gravissima quistione di Gabinetto, soppresse la linea di Conza, essa intese, con taluni temperamenti adottati, salvare almeno l'avvenire di quella strada; e tra gli altri essa votò un emendamento dell'onorevole De Vincenzi, così concepito:

« Qualora nell'ulteriore sviluppo della rete delle

ferrovie si riconoscesse la convenienza di eseguire le due linee di Popoli-Avezzano, e di Conza, e la società delle strade ferrate meridionali non volesse giovare del diritto di prelazione, essa e le altre società concessionarie esistenti saranno in obbligo di cedere al Governo o alle altre società concessionarie, mediante compensi, il diritto di passaggio e l'uso delle stazioni da Foggia a Candela, e da Napoli a Contursi, da Pescara a Popoli, e da Avezzano a Ceprano. »

Ora non essendoci questa riserva nella convenzione testè fatta colle calabro-sicule pel tronco da Contursi ad Eboli, che è parte integrale della ferrovia di Conza, io era d'avviso che ciò costituisse una lacuna, e che tal patto vi si avesse dovuto assolutamente includere in adempimento della legge preesistente.

Pare che il signor ministro abbia creduto che ciò non fosse necessario, perchè si tratta di una legge generale, che, quando non è espressamente rievocata, resta ferma e impregiudicata.

Se così è, che il ministro lo dichiari, e allora io, prendendo atto delle sue parole, ritirerò la mia proposta, cioè anche il terzo emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'articolo 4° della legge 14 maggio 1865 chiaramente provvede a che nessun interesse rimanga pregiudicato, imperocchè esso impone l'obbligo, non solamente alla società delle meridionali, ma ad ogni altra società concessionaria esistente di cedere al Governo ed alle società concessionarie mediante compensi, il diritto di passaggio e l'uso delle stazioni da Eboli a Contursi. Ebbene, questa convenzione colle calabro-sicule essendo stata fatta posteriormente, non può cader controversia che le disposizioni di essa legge siano applicabili al tronco da Eboli a Contursi. È chiaro che qualunque concessionario deve uniformarsi alla legge 14 maggio 1865, che è legge generale dello Stato, dalla quale nessuno può sottrarsi, se non è stata esplicitamente introdotta una riserva.

TOZZOLI. Da parte mia, prendendo atto di questa dichiarazione anche a nome dei miei colleghi che hanno firmato il mio emendamento, me ne dichiaro soddisfatto, e ritiro la mia proposta, perchè in tal modo l'avvenire della ferrovia di Conza non rimane pregiudicato dalla presente convenzione.

PRESIDENTE. Poichè il deputato Tozzoli ritira i suoi emendamenti non è più il caso di parlarne.

Ora viene un'aggiunta all'articolo primo, proposta dal deputato Damiani. È così concepita:

« Senza recare innovazione alcuna alle convenzioni approvate colla citata legge. »

Il deputato Damiani ha la parola.

DAMIANI. Dietro le considerazioni ch'ebbi l'onore di esporre sull'ordine del giorno presentato da me e da altri miei amici, sembrandomi che col respingerlo, voi